

Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 52 del 27-09-2012

OGGETTO: ART.12 COMMA 4 LEGGE 23/12/1999 N.488. INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno **duemiladodici** il giorno **27** del mese di **Settembre** alle ore **09:15** nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano presenti i Signori:

	Pr.		Pr.
1. VIGNINI ANDREA	X	12. GENGA GIACOMO	X
2. BERNARDINI ANDREA	X	13. MONACCHINI DANIELE	X
3. POLEZZI NEVIO	X	14. FUCINI SERGIO	
4. TANGANELLI LORENA	X	15. CONSIGLIO LUCIO	
5. FIOREZZONI CESARE	X	16. MEONI LUCIANO	X
6. CAPRINI GIULIANO	X	17. MANFREDI TEODORO	X
7. SALVI TANIA	X	18. PULICANI ROBERTO	
8. RICCI ALBANO	X	19. MILANI ALBERTO	
9. GUERRINI EUGENIO	X	20. ROSSI PAOLO	X
10. CARINI FABIO	X	21. TORRESI RICCARDO	
11. MORONI MARCO	X		

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NUZZI PATRIZIA**.

Presiede il Sig. **SALVI TANIA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la lettera c) dell'art.8 – comma 10, della Legge n.448 del 23/12/1998, così come sostituita dall'art.12, comma 4, della Legge 23/12/99 n.488 laddove si prevede, tra l'altro, per compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento complessivo dell'accisa applicata al gasolio e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibili per riscaldamento, una riduzione del costo dei predetti gasolio e gas di petrolio liquefatti applicabile ai combustibili impiegati nei Comuni o nelle frazioni di Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n.412 del 1993;

Considerando che questo Comune ricade nella zona climatica E di cui al D.P.R. n.412 del 1993 ed essendo parzialmente metanizzato, non è stato incluso nell'elenco dei Comuni non metanizzati di cui al decreto del Ministro delle Finanze datato

09 /03/1999;

Visto l'art.4, comma 2, del Decreto Legge 30/09/2000 n.268, convertito, con modificazioni nella Legge 23/11/2000 n.354, laddove si prevede che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) dell'art.8, comma 10, della Legge n.448 del 1998, così come sopra sostituito, per "Frazioni di Comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2 – comma 4, del D.P.R. 26/08/1993 n.412 ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

Ricordato, altresì, che l'art.4 sopra citato riporta, tra l'altro, quanto segue:"..... per frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del DPR 26/8/93 n.412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse."

CHE con l'art.27 della legge 23/12/00, n.388 vengono ribadite le agevolazioni per il gasolio e il GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23/12/098 n.448, come sostituito dall'art.12, comma 4, della legge 23/12/99, n.488, secondo le procedure di cui al DPR 30/9/99, n.361

CHE l'art.5 del decreto-legge 1/10/2001, n.356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/11/2001, n.418 prevede "Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali";

CHE l'art.13, comma 2, della legge 28/12/2001, n.448 (Legge finanziaria 2002) stabilisce che” in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art8, comma 12 della legge 23/12/99, n.448, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al DPR 26/08/93, n.412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”;

CHE quanto individuato nei punti precedenti è stato ribadito anche nelle successive leggi finanziarie per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, e 2008;

VISTA la determinazione 23/01/2001 dell'Agenzia delle Dogane pubblicata in G.U. Del 30/01/2001, n.24 nella quale, si stabilisce che una frazione di comune si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti a cui è allacciata;

RICORDATO, altresì, che con la legge finanziaria anno 2010, a partire dal 1 gennaio 2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art.13, comma 2, della legge 28/12/2001, n.448, e che, pertanto, la riduzione del prezzo del combustibile da riscaldamento dell'anno 2010 si applica alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati della stessa zona, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

DATO ATTO che, questa precisazione consegue a quanto previsto dall'art.4 del D.L. n.268/2001, il quale, ai fini dell'applicazione della normativa suddetta, esplicita il concetto di frazione intesa come porzione edificata, ubicata a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

CHE, per effetto del terzo comma del citato art.4, il riferimento alle frazioni non metanizzate i cui abitanti possono usufruire del combustibile da riscaldamento, è limitato “alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E”;

DATO ATTO che con nota del 15 gennaio 2010, l'Agenzia delle Dogane afferma che i comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando espressamente queste ultime, e a chiarire quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale, e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/03/2010 vennero

individuare esattamente le porzioni del territorio cortonese non metanizzate da quelle parzialmente e totalmente metanizzate, seguendo una cartografia e una indicazione nominale e della numerazione civica redatta dal Comune di Cortona attraverso l'adesione al progetto ITER.NET promosso dalla regione Toscana e approvata con determinazione dirigenziale n.670/2006;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/09/2011 vennero confermate le zone individuate con la deliberazione Consiliare n.38/2010 ed aggiunte di nuove;

CHE con lettera del 23/08/2012 questa amministrazione ha richiesto alla Società ESTRA RETI GAS s.p.a. Di Arezzo, quale ente gestore, di inviare la planimetria della rete di distribuzione del gas metano nel comune di Cortona, aggiornate alla data odierna al fine dell'applicazione della legge in oggetto;

VISTA la planimetria aggiornata, inviata, in data 05/09/2012 Prot.n.22687, dalla Società ESTRA RETI GAS S.p.A. , quale ente gestore, della rete di metanizzazione realizzata nel Comune di Cortona, nella quale sono state individuate le reti di distribuzione del gas metano del comune di Cortona;

PRESO ATTO che vi sono state variazioni delle zone così come individuate nelle precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che sono state aggiunte le seguenti zone del territorio comunale da nuove linee metanizzate:

"CENTRO ABITATO DI TAVARNELLE" e "N.A. CEGLIOLO".

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 e succ. modif., che, allegato sotto lettera "A", fa parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI CONFERMARE quanto indicato, relativamente alle zone metanizzate e non del Comune di Cortona, nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/03/2010, così come confermate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 30/09/2011

DI DARE ATTO che, a seguito dell'invio da parte della società ESTRA RETI GAS s.p.a. Ente

gestore, della planimetria relativa alla rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Cortona, vi sono state le seguenti modifiche rispetto a quanto approvato con la deliberazione consiliare sopra ricordata:

"CENTRO ABITATO DI TAVARNELLE" e "N.A. CEGLIOLO".

Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero delle Finanze e al ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

Di dare la più ampia pubblicità al presente provvedimento.

Vista l'urgenza, con separata votazione, con unanime voto favorevole espresso per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, con voto unanime.

www.AlboPretorioOnline.it

123170/12

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to TANIA SALVI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to PATRIZIA NUZZI

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la suesesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to OMBRETTA LUCHERINI

La presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI